COMUNE DI SAMUGHEO
Provincia di Oristano

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 15/11/2013

INDICE

ART. 1 – Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare
ART. 2 – Componenti della Compagnia Barracellare
ART. 3 – Costituzione e durata della Compagnia Barracellare
ART. 4 – Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare
ART. 5 – Competenza territoriale della Compagnia Barracellare
ART. 6 – Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare
ART. 7 – Immissione in servizio
ART. 8 – Comandante della Compagnia Barracellare requisiti ed attribuzioni
ART. 9 – Nomina e funzione del Segretario
ART. 10 - Nomina degli ufficiali e dei graduati
ART. 11 – Tenuta dei registri
ART. 12 – Contabilità e Amministrazione
ART. 13 – Rendiconto contabile
ART. 14 – Entrate della Compagnia Barracellare
ART. 15 – Utili della Compagnia Barracellare
ART. 16 – Svolgimento del servizio
ART. 17 – Attività di collaborazione
ART. 18 – Accertamento violazioni di norme
ART. 19 – Denuncia dei beni
ART. 20– Assicurazione e custodia dei beni
ART. 21 – Tariffe e premi di assicurazione
ART. 22 – Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati
ART. 23 – Bestiame tenturato
ART. 24 – Responsabilità della Compagnia Barracellare
ART. 25 – Risarcimenti per furti e danneggiamenti
ART. 26 – Indennità
ART. 27 – Perizia dei danni
ART. 28 – Requisiti degli arbitri
ART. 29 – Infrazioni e sanzioni disciplinari
ART. 30 – Sospensione cautelare
ART. 31 – Provvedimenti disciplinari per il capitano
ART. 32 – Dimissioni
ART. 33 – Rinvio

ART. 1 - Composizione e ordinamento della Compagnia Barracellare

1. E' costituita nel comune di Samugheo una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento con sede Legale in Via Trieste n. 1, nei locali di proprietà del Comune di Samugheo.
2. La costituzione delle Compagnie Barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

ART.2 - Componenti della Compagnia Barracellare

1. Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, è stato determinato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 maggio 1993.
2. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli non può essere inferiore a 10 unità (art. 8 L.R. n. 25 del 15.07.1988).

ART.3 - Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il primo ottobre e il trentuno Dicembre, dura in carica tre anni a far data dalla effettiva immissione in servizio ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e s'intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta diversa deliberazione da parte del Comune.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 co. 2, della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

ART. 4 - Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare svolge le funzioni previste dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25 in particolare deve:
   a) collaborare, su loro richiesta, con autorità istituzionalmente preposta al servizio di lotta agli incendi boschivi, protezione civile, prevenzione e repressione dell'abigeato;
   b) prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.L.vo n. 22/97 e ss.mm.ii. (Decreto Ronchi), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
   c) svolgere tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e la durata.
2. I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
3. La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate.

ART. 5 - Competenze territoriali della Compagnia Barracellare

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare nei casi previsti dagli articoli 5, 10 e 30 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

ART. 6 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
   a) maggiore età;
   b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
e) aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
f) idoneità fisica;
g) potersi validamente obbligare;
h) essere residente nel Comune di Samugheo da almeno tre anni.

2. La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque anni se si propone per la carica di Capitano.

3. Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
   a) Possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Samugheo;
   b) Possedere regolare Patente di Guida almeno di categoria B.

4. Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

5. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Samugheo.

ART. 7 - Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.
3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.
7. E' necessaria la verifica annuale del possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28/04/1998, mediante l'acquisizione della certificazione medica aggiornata, così come previsto per gli appartenenti alle polizie locali in base all'art. 6, 3° comma, del D.M. n. 145 del 04/03/1987 recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza", con riferimento alla Legge Quadro n. 65 del 7 marzo 1986, sull'ordinamento della polizia municipale.
8. In merito al requisito della capacità tecnica all'uso delle armi, il Ministero dell'Interno ritiene che la stessa possa essere comprovata dall'iscrizione annuale ed al superamento di un corso regolamentare di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, così come previsto dall'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 287.

9. Alla luce di quanto sopra per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di P.S. entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere comunicata dal Capitano della Compagnia Barracellare all'ente di controllo provinciale:
   a) la certificazione medica aggiornata di ciascun componente o copia di quella già prodotta in Questura qualora l'interessato titolare di una licenza di porto d'armi abbia già prodotto nell'anno analoga certificazione;
   b) la documentazione attestante l'iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
10. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 34, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 8 - Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e attribuzioni

1. Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
2. Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti:
   a) aver compiuto il 25° anno di età;
   b) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni;
   c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.
3. La Compagnia sorveglia con apposite ronde, di giorno e di notte, la campagna e l'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.
4. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione.
5. E' fatto obbligo al Capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.
6. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce l'ufficiale più anziano.
7. L'età massima per esercitare l'incarico di Capitano è equiparata a quella del resto dei componenti la Compagnia Barracellare, art. 6 comma 1 lettera i. del presente Regolamento.

ART. 9 - Nomina e funzione del Segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore come indicato dall'art. 16 della L.R 15.07.1988 n. 25. Il segretario dura in carica tre anni, la misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina (Deliberazione della Giunta Comunale) e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare. Il Segretario che dovesse svolgere altresì il servizio di ronda, oltre al compenso spettante per le attività di segretario, riceverà un compenso per le ronde effettuate che, sommato al compenso per l'attività di segretario, non può essere superiore al compenso percepito dal capitano.
2. Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
3. Il segretario è tenuto ad osservare l'orario che verrà fissato dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.
4. Al Segretario può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione per un importo di 1.000,00 € (diconsi mille euro). Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

a) verrà emesso un mandato di anticipazione di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Segretario della Compagnia. Detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
b) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di € 500,00 (cinquecento/00). Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il mandato di anticipazione dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.

6. Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario che verrà concordato col Capitano.

ART. 10 - Nomina degli ufficiali e dei graduati

1. Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco.
2. La surroga degli ufficiali e dei graduati dimissionari e/o decaduti deve avvenire sempre e comunque a seguito di elezione a maggioranza ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia. Non sono consentiti provvedimenti di nomina differenti.
3. Per essere eletto sottufficiale il componente della compagnia deve avere maturato almeno tre anni di anzianità di servizio; per essere eletto ufficiale deve avere maturato almeno cinque anni.

ART. 11 - Tenuta dei registri

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare. Il Bilancio annuale di previsione deve essere approvato dalla assemblea dei barracelli e trasmesso al Sindaco.
2. Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri :

- Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
  a) le pattuglie comandate in servizio;
  b) le zone da sorvegliare;
  c) le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte con l'indicazione delle ronde;
- Registro delle deliberazioni della Compagnia;
- Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
- Registro dei danni;
- Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- Registro degli imputamenti;
- Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
- Registro delle tenture;
- Registro delle udienze barracellari;
- Registro delle notifiche;
- Registro giornale cassa.

3. I Registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.
4. Il Segretario presenterà al Sindaco i registri barracellari e li depositerà nell'Archivio del Comune ultimata la gestione.

ART. 12 - Contabilità e Amministrazione

1. La gestione contabile ed amministrativa della Compagnia Barracellare è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25.

2. I fondi della Compagnia devono essere depositati nello stesso Istituto di credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune, il relativo libretto dovrà essere intestato alla Compagnia Barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce.
3. Tutti gli incassi inerenti acconti, assicurazioni, danni etc. saranno incassati direttamente dal tesoriere dietro rilascio di reversale a firma congiunta del capitano e del segretario, oppure ricevuti dal segretario che dovrà rilasciare regolare ricevuta e quindi versati con reversali a firma congiunta in Tesoreria il giorno feriale successivo a quello di riscossione.
4. Eventuali contributi regionali, comunali, etc. dovranno versarsi direttamente, tramite reversale, in tesoreria. Parimenti i pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta.
5. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

ART. 13 - Rendiconto contabile

1. Gli elementi rappresentativi del Conto Consuntivo sono:
   - Il Bilancio di esercizio redatto in termini di cassa;
   - Il partitario dei conti;
   - La relazione al bilancio:
   - La relazione descrittiva dettagliata dell'attività svolta dalla compagnia.

2. Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale. Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 co. 6 della L.R. 15/7/1988 n. 25, previa deliberazione in assemblea.
3. E' altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.
4. Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 14 - Entrate della Compagnia Barracellare

1. Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, in particolare sono costituite:
   a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
   b) dai diritti di assicurazione;
   c) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
   d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
   e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
2. Le entrate della Compagnia Barracellare possono altresì essere costituite dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dalla medesima Compagnia Barracellare e riscosse dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio finanziario per le violazioni di cui alla Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e dai regolamenti comunali, sulla base di percentuali stabilite con delibera di Giunta Comunale.

ART. 15 - Utili della Compagnia Barracellare

1. Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 18 della Legge Regionale 15.07.1988 n. 25.
2. Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. La ripartizione degli utili dovrà essere resa pubblica con affissione nella bacheca della Sede della compagnia e trasmessa per conoscenza al Sindaco.
3. Agli stessi verranno corrisposti i compensi per le ore di ronda effettivamente svolte.
4. Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad

alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 26, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dall'assemblea della Compagnia, e approvati dalla Giunta Comunale.

5. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:
   a) gli emolumenti dovuti al segretario;
   b) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
   c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Al capitano verrà corrisposto, a fine esercizio, un compenso pari al 12% degli utili della compagnia.
Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto.
Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 16 - Svolgimento del servizio

1. I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.
2. Quando per giustificati motivi un barracello dovrà assentarsi dalla residenza, o sarà impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota delle assenze e provvederà a sostituirlo nel turno di servizio con altro barracello.
3. I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.
4. I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13 co. 6 L.R. 25/88 e del Decreto n. 10 del 04/06/2004 dell' Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
5. In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.
6. I barracelli nello svolgimento delle loro funzioni, in materia di "rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio" dovranno attenersi a quanto disposto dall'articolo di legge n. 326 c.p. . In caso contrario, il presente regolamento prevede l'immediato allontanamento dal servizio e relative sanzioni.
7. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
8. Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli.

ART. 17 - Attività di collaborazione

1. La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio comunale, collabora nella campagna antincendio con gli altri soggetti sia pubblici che privati che dovessero intervenire.
2. La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.88 n. 25, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi.

ART. 18 - Accertamento violazioni di norme

1. Nelle materie di competenza di cui all'art. 4) del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.
3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13 1° e 2° comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

ART. 19 - Denuncia dei beni

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 dicembre, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia per la sorveglianza dei beni da assicurare, che deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali sottoscritto dal segretario verrà restituito al denunciante.
2. Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.
3. I beni soggetti ad assicurazione devono essere specificatamente indicati nella denuncia.
4. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione del numero di mappa e foglio nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.
5. I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.
6. Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.
7. I beni da assicurare obbligatoriamente alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/07/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell' art. 4 della L.R. 15.07.1988 n. 25 e la facoltativa prevista dal comma 6 dell'art. 4 della stessa Legge Regionale.

ART. 20 - Assicurazione e custodia dei beni

1. Ai sensi dell' art. 4 della L.R. 15/07/1988 n. 25, per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia Barracellare che, a norma del presente regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo del bestiame, alle condizioni e alle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art. 20 della L.R. N. 25/88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 21 - Tariffe e premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione.

ART. 22 - Tariffe dei compensi alla Compagnia e indennità per gli assicurati

1. Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 22.03.1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n. 403.
2. Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione da corrispondere alla Compagnia Barracellare per ogni capo di bestiame assicurato sarà del 5% sul valore accertato.
3. Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.
4. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898 n. 403.

ART. 23 - Bestiame tenturato

1. La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari, sia per il ritiro del bestiame,

che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco

2. I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
3. In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.
4. Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento.
5. Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.
6. La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n. 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

ART. 24 - Responsabilità della Compagnia Barracellare

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato.

ART. 25 - Risarcimenti per furti e danneggiamenti

1. La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.
2. Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'accertamento da parte del danneggiato.
3. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.
4. Le indennità che la compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni saranno corrisposte alla fine dell'esercizio annuale.
5. La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'art. 21 L.R. n. 25/88.

ART. 26 - Indennità

1. Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
2. Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia, sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

ART. 27 - Perizia dei danni

1. Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.
2. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.
3. Le spese di perizia sono a carico delle parti.
4. In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.
5. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 28 - Requisiti degli arbitri

1. I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:
   a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
   b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Samugheo;
   c) essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.
2. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

ART. 29 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri, secondo quanto stabilito dal'art. 23 e segg. della L.R. 15/07/1988 n. 25. , sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
   b) sanzioni pecuniarie;
   c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
   d) l'esclusione dalla Compagnia.
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. La sanzione pecuniaria pari a di € 50,00 per la prima volta, e pari a € 100,00 per la seconda, che dovrà essere versata al segretario entro le 24 ore dalla sua applicazione, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Comunale , sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.
   - Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato.
   - Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.
3. Non è prevedibile una responsabilità diretta per danni verso il danneggiato da parte del barracello indisciplinato o inefficiente.
4. L'importo di queste sanzioni dovrà essere utilizzato per acquisto di attrezzature inerenti il servizio della Compagnia Barracellare.

ART. 30 - Sospensione cautelare

1. I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

ART. 31 - Provvedimenti disciplinari per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 15 può essere sospeso e nei casi più gravi revocato con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito l'interessato. La sospensione e la revoca operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

ART. 32 - Dimissioni

1. Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative;
2. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia.

ART. 33 - Rinvio

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n. 480. nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

2. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi all'Assessore regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.